



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SIRACUSA**

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2/2022 promossa da:

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1*), in persona del legale  
rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. *[REDACTED]*, presso il cui  
studio, in Pachino, via *[REDACTED]* è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.

Appellante

contro

*Controparte\_1*, nato a Siracusa il 26/08/1943 (C.F. *C.F.\_1*), rappresentato  
e difeso da sé medesimo e presso il proprio studio, in Siracusa, Via *[REDACTED]* è  
elettivamente domiciliato.

## CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 aprile 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La *Parte\_1* ha proposto appello avverso la sentenza n. 102/2021 resa dal Giudice di Pace di Noto il 10.11.2021 a definizione del procedimento di opposizione n. 76/2021 R.G. per riformare integralmente la sentenza di primo grado e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 99/2020 con condanna di *Controparte\_1* al pagamento delle spese.

Con duplice profilo di doglianza parte appellante: ha contestato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto nullo il procedimento di mediazione per la mancata comparizione personale di una delle parti, chiedendone la riforma in quanto la parte asseritamente assente era comparsa regolarmente per tramite del suo procuratore generale; ha chiesto, altresì la riforma della sentenza nella parte in cui ha erroneamente equivocato tra la comparizione della parte per il tramite del proprio legale munito di procura ad litem e la comparizione per il tramite di procuratore generale.

Si è costituito in giudizio *Controparte\_1*, il quale ha preliminarmente chiesto di dichiarare improcedibile/inammissibile il proposto appello rigettando le istanze avversarie e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Noto, con vittoria di spese e compensi oltre interessi e accessori di legge.

Radicatosi il contraddittorio, il giudizio è giunto al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.04.2024, a seguito della quale, la causa era stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.

Il Tribunale, valutati i fatti di causa, ritiene di rigettare l'appello avverso la sentenza n. 102/2021 per i motivi di seguito indicati.

In primo luogo, è da rilevarsi che, a seguito dell'esame della documentazione versata in atti da parte appellante è emerso: che in data 13.02.2021 la *Controparte\_2* aveva notificato all'odierno resistente il decreto ingiuntivo n. 99/2020 per ingiungere il pagamento della somma di euro 1.900,00, dovuta a titolo di compenso per l'attività di mediazione svolta dal citato organismo e avviata da *Parte\_2* nei confronti dei di lei fratelli *Controparte\_1*, odierna parte appellata, e *Parte\_3*; che in data 23.03.2021 *Controparte\_1* aveva proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 99/2020 formale opposizione innanzi al Giudice di Pace di Noto, che aveva definito il giudizio dichiarando nullo il procedimento di mediazione e revocando l'opposto decreto con sentenza n. 102/2021 della quale l'Organismo di mediazione chiedeva la riforma proponendo appello innanzi a codesto Tribunale.

Ciò premesso, la *Parte\_1* con duplice profilo di doglianza ha rilevato l'erroneità della sentenza affermando che la parte asseritamente assente, ossia *Parte\_2* era in realtà regolarmente comparsa per tramite del suo procuratore generale, e che l'appellata sentenza aveva equivocato la comparizione della parte per il tramite del proprio legale munito di procura ad litem in luogo della comparizione per il tramite di procuratore generale.

I motivi di appello sono da disattendersi a fronte dell'ormai consolidato orientamento della Suprema

Corte di Cassazione che, in tema di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto, ha statuito essere necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Cass. Sent. n. 8473 del 2019).

La Suprema Corte, difatti, con tale pronuncia ha ribadito la natura personalissima del procedimento di mediazione, di modo che, si esiga ai fini del corretto esperimento dello stesso la presenza personale delle parti ovvero, trattandosi di attività delegabile la presenza di un rappresentante, al quale la parte abbia espressamente conferito potere di parteciparvi mediante procura speciale: “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia [omissis]. Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale [omissis]” (Cass. Sent. n. 8473 del 2019).

A fronte di quanto statuito dalla Suprema Corte, quindi, il rappresentato, trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale, deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in suo nome e per suo conto, con chiara indicazione dei poteri e dei limiti dovendosi rintracciare nella sola procura speciale, in quanto redatta per il singolo affare, la forma idonea a fornire le garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi.

La mediazione, infatti, non può considerarsi ritualmente esperita neppure con la semplice partecipazione del legale, ancorché munito di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura, la funzione del legale, come definita in via interpretativa dall'art. 5, comma 1-bis e comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non (per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell'istituto), di rappresentanza della parte assente.

Tornando al caso che ci occupa, è da rilevarsi come pacifica la circostanza relativa alla mancata partecipazione di *Parte\_2* al procedimento di mediazione in quanto asseritamente rappresentata in seno allo stesso da *Parte\_4* a guisa della procura conferitagli con atto del 18.01.2018 repertorio n. 2812 raccolta n. 2040 redatto dal Notaio Dott. *Persona\_1*.

A riguardo è da chiarirsi che sebbene l'attività di mediazione sia da considerarsi quale attività delegabile è pur vero che il conferimento dei poteri di rappresentanza debba avvenire mediante una procura ad hoc, munita di specifiche relative ai poteri, i limiti e rilasciata per lo specifico oggetto della mediazione, requisiti non soddisfatti dalla procura generale conferita da *Parte\_2* al *Pt\_4* priva di qualsivoglia specifica indicazione ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione ed ai fini della trattazione e gestione della controversia oggetto di essa, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure.

Ancora, è da rilevarsi che l'istanza di mediazione era stata sottoscritta dall' Avv. [REDACTED], procuratore di *Parte\_2* il quale allo stesso modo del *Pt\_4* non risultava munito di apposita procura, in quanto, a fronte della più volte citata pronuncia della Suprema Corte: la domanda di mediazione con cui la parte chiedi l'avvio di una procedura di mediazione (assistita dal proprio difensore, ma senza prevedere nella delega che il difensore abbia facoltà di presentare in proprio la domanda e

sottoscriverla), laddove sia sottoscritta dal solo difensore, risulterà affetta da insanabile contraddittorietà intrinseca che impedirà di considerarla validamente presentata. Di conseguenza, in caso di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis, D.lgs. 28/2010, si avrà declaratoria di improcedibilità della domanda. Sarebbe infatti stata necessaria procura specifica.

Nel caso di specie, né il procuratore ad litem della *Pt\_2* né il di lei figlio, sono risultati forniti di procure ad hoc ai fini del procedimento di mediazione, non potendo considerarsi tali né la procura ad litem conferita all'Avvocato [REDACTED] né la procura generale conferita al figlio *Parte\_4* in quanto priva dei requisiti di legge richiesti quali la specificità dei fini di partecipazione al procedimento di mediazione, la trattazione e la gestione dello stesso, nonché dei poteri inerenti a tali attività, dovendosi, per tanto, ritenere nullo il procedimento di mediazione stante il mancato conferimento di valida procura ad opera della parte assente *Parte\_2* circostanza che avrebbe dovuto essere verificata per il corretto esperimento del procedimento dall'Organismo di mediazione, che dunque nessuna pretesa creditoria può vantare nei confronti di *Controparte\_1*

In definitiva, va rigettato l'appello e confermata la sentenza del Giudice di Pace di Noto; le spese del procedimento di secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'assenza di attività istruttoria.

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. in ordine alla condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta l'appello proposto dalla *Parte\_1* confermando la sentenza di primo grado n. n. 102/2021 del Giudice di Pace di Noto;
- Condanna la *Controparte\_3* pagamento in favore di *[...]* *CP\_1* delle spese processuali di secondo grado, che liquida in €. 1.701,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna la società *Parte\_1* al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Siracusa, il 25 ottobre 2024

## **II GIUDICE**

dott. Domenico Stilo